

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

## **Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve possedere il requisito dell'autosufficienza.**

*Il nuovo atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere il requisito dell'autosufficienza, che non esonera tuttavia il giudice da una concreta verifica della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa.*

*La probabile infondatezza dell'appello coincide con la sua palese infondatezza, rilevabile, cioè, ad una prima lettura dell'atto di gravame, nell'ambito di fattispecie sostanziali e processuali non particolarmente complesse.*

## **Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013**

### Svolgimento del processo

Con atto notificato l'8/6/2010 C.L.' ha proposto opposizione al decreto n. 105/2010 col quale il Tribunale di Melfi le ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.120,56 a favore della SRL C, per fornitura di merci.

Instauratosi il contraddittorio con l'opposta, con sentenza pubblicata il 10/10/2012 il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.

L ha proposto appello, evocando in giudizio dinanzi a questa Corte l'attrice con atto notificato il 12/12/2102.

Dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria, questa Corte ha riservato la causa per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, al cui esito ha dato lettura della presente motivazione.

### Motivi della decisione

Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. [342](#) c.p.c. prescrive che l'appello debba essere motivato.

La motivazione dell'appello deve contenere, inoltre, a pena di inammissibilità<sup>1</sup>:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il previgente art. [342](#) c.p.c. indicava invece quali elementi necessari dell'atto di appello l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione.

La norma novellata, lungi dall'escludere la necessità di specifici motivi di appello, malgrado l'eliminazione del precedente, espresso, riferimento ad essi, pone in stretta relazione le attività previste dai nn. 1 e 2 del secondo comma con l'onere di motivazione previsto dal primo comma.

Motivare non significa, evidentemente, svolgere un'attività meramente assertiva, sicché l'appellante deve:

- indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata,;

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti:

-NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;

-CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), *Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), *Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), *Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), *Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), *Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), *Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;

-[Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), *Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;

-[Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), *Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;

-[Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), *Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;

-[Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), *Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;

-[Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), *Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

- esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione.

Sotto il profilo contenutistico, vanno anche rilevate le differenze tra l'atto d'appello "ammissibile" ai sensi del previgente art. [342](#) c.p.c. e quello "ammissibile" i sensi della stessa norma processuale riformulata.

Nel regime anteriore, l'appellante, dopo una sommaria ricostruzione dei fatti, poteva limitarsi a esporre una critica sufficientemente specifica all'operato del giudice di prime cure, effettuando un richiamo, anche generico, agli atti del primo grado e alla motivazione della sentenza impugnata.

Spettava poi al giudice d'appello verificare, leggendo gli atti e la motivazione della sentenza, la fondatezza delle censure.

Ciò imponeva spesso (ed impone, nelle cause ancora non assoggettate al nuovo rito di appello) una spesso defatigante ricerca, nei verbali e negli atti di causa, delle circostanze in ipotesi non adeguatamente valutate dal giudice di prime cure.

Tale procedimento non è più consentito.

Come si evince dalle relazioni che hanno preceduto l'adozione della novella, lo scopo perseguito è quello di migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni, con chiaro riferimento al 520 del codice di procedura civile tedesco.

E' ora necessario, in altri termini:

a) indicare i punti della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto, così da individuare, senza omissioni o enunciazioni parziali del percorso argomentativo del giudice di primo grado, la "*ratio decidendi*";

b) esporre i motivi specifici di dissenso;

c) esporre, sulla scorta di essi, un "ragionato progetto alternativo di decisione"<sup>2</sup>.

**In altri termini, tenuto anche conto del riferimento dell'art. [342](#) c.p.c. alla "motivazione", il nuovo atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza<sup>3</sup>, ossia**

---

<sup>2</sup> In questo senso, [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153.

<sup>3</sup> Viene condiviso quanto già scritto, all'indomani della riforma, da VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 23; *contra* BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'appello*, in *Riv. Dir. Proc.*, 3, 2013, 575, secondo cui dal nuovo art. 342 c.p.c. "non ne dovrebbe derivare ragione di modifica della attuale ed ormai consolidata giurisprudenza sull'onere di specificità dei motivi d'appello, la quale – pur scontati i suoi aspetti ancora controversi e problematici – ha basi sistematiche ben più solide che non il semplice tenore letterale di quell'inciso"; aggiunge poi che "non vi è sicuramente nulla di più dal punto di vista contenutistico e cioè quanto al paradigma della impugnazione idonea. Qualunque pensosa o saputa ricostruzione in senso contrario – che vada dunque al di là dell'attuale livello di specificità dei motivi – sarebbe plausibile come esercizio di retorica o gioco di parole, ma condannata al cestino da un minimo di buon senso". Per approfondimenti in dottrina, CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium.it*, 2012; RINALDI, sub. 342 c.p.c., in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2011; COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, in *Treccani.it*, 2012, 14; FINOCCHIARO, *Al via il "filtro" in appello, al giudice la valutazione sull'ammissibilità*, in *Guida al Diritto*, 2012, 35.

**deve possedere il requisito dell'autosufficienza, che non esonera tuttavia il giudice da una concreta verifica della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa (al contrario di ciò che accade nel giudizio di legittimità, in cui la lettura degli atti processuali diversi dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso è consentita solo nel caso in cui siano proposte censure di carattere processuale).**

E' il caso di evidenziare che la norma riformata, tesa all'agevolazione ed allo sveltimento del lavoro del giudice d'appello, si pone in stretta connessione con la previsione del "filtro in appello" (art. [348 bis](#) c.p.c.) istituito a sua volta riconducibile al 522 del codice di procedura civile tedesco.

Infatti, l'interpretazione dell'art. [348 bis](#) c.p.c. che questa Corte ritiene più convincente, identifica la probabile infondatezza dell'appello con la sua palese infondatezza<sup>4</sup>, rilevabile, cioè, ad una prima lettura dell'atto di gravame, nell'ambito di fattispecie sostanziali e processuali non particolarmente complesse.

Non è ragionevole, infatti, ipotizzare l'adozione del modello procedimentale previsto dagli artt. [348 bis](#) e segg. c.p.c., che consente inoltre una motivazione semplificata, in casi differenti.

Non a caso, si afferma nella motivazione del testo della novella approvato dalla Camera dei Deputati il 23/7/2012 che l'art. [348 bis](#) c.p.c., traendo spunto dal 522 del codice di procedura civile tedesco, consente al giudice di vedere agevolato il proprio compito di esame, fugando il rischio di un utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante, su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento.

In tale contesto, la redazione dell'atto di appello secondo le modalità previste dall'art. [342](#) c.p.c. consente al giudice di valutare con immediatezza il tipo di procedimento e di provvedimento da adottare, ossia:

- a) ordinanza di inammissibilità, ai sensi dell' art. [348 bis](#) c.p.c.;
- b) sentenza ai sensi art. [281 sexies](#) c.p.c. - in caso di palese infondatezza o infondatezza dell'appello;
- c) rinvio ordinario per la precisazione delle conclusioni (ove non sia necessaria la rinnovazione dell'attività istruttoria) nel caso di fattispecie più complesse e con profili sostanziali e processuali di particolare problematicità.

Alla luce di questi principi, l'appello formulato nell'interesse della L è in parte privo dei requisiti anzidetti.

Occorre, infatti, rilevare che con l'opposizione al decreto ingiuntivo la L ha eccepito solo l'inesatto inadempimento della venditrice sotto il profilo della qualità dei materiali, genericamente definiti "difformi da quelli contrattati e di notevole valore inferiore".

---

<sup>4</sup> Tale enunciazione è in linea con [Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165 con nota di MECACCI, seppur si riferisce formalmente alla "manifesta infondatezza".

Non ha, quindi, negato l'esistenza del rapporto contrattuale e di aver ricevuto la merce; né ha disconosciuto l'esistenza di una pattuizione per i prezzi indicati nelle fatture, sicché, anche a voler prescindere dalla presenza in atti delle tre bolle di accompagnamento, due delle quali firmate dalla destinataria, riguardanti la merce indicata nelle fatture, la materia del contendere si è limitata, in primo grado al solo al profilo di difformità denunciato nell'atto di opposizione.

Ne consegue che, in base al principio di "non contestazione", ciò che non è contestato non ha bisogno di essere provato<sup>5</sup>.

Il giudice di primo grado, preso atto di ciò, ha rilevato che:

- la contestazione sulla qualità della merce contenuta nell'atto di opposizione è generica;
- non vi è prova che la lettera 'prodotta, contenente doglianze più specifiche in merito alla qualità della merce - e peraltro priva di firma - sia stata inviata alla venditrice, che ha escluso di averla ricevuta;
- per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseuite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto ( Cass. n. 22353/2010; ma si veda anche: Cass. n. 10.056/1994).

In tale contesto, appaiono inammissibili i primi due motivi di appello tendenti a far valere l'inidoneità delle fatture e delle bolle di accompagnamento ad assurgere a prova del credito, perché tali motivi riguardano un profilo di merito (esistenza del rapporto contrattuale, consegna della merce, prezzo pattuito) che non costituiscono materia del contendere, perché ormai definitivamente provati.

E' invece infondato il terzo motivo di appello, con quale ci si limita a citare, per contrastare il principio di diritto indicato sub una giurisprudenza (Cass. n. 2474/1999) inconferente nel caso in esame<sup>1</sup>, riguardante la sospensione, per specifici e giustificati motivi, dell'esecuzione del contratto, ossia riguardante un comportamento che si è accertato in concreto, in quel giudizio, essere conforme a buona fede.

In altri termini, è necessario che emerga nel processo la buona fede nel comportamento di chi non adempie (a prescindere dal fatto che l'eccezione d'inadempimento sia formulata per la prima volta solo nel processo, comportamento che può, ma non deve necessariamente, costituire indice di mala fede) al contrario di quanto è avvenuto nel caso oggi all'esame di questa Corte, in cui persiste, anche in grado di appello, la genericità dell'eccezione di non esatto adempimento (formulata,

---

<sup>5</sup> In questo senso, [Corte di Appello de L'Aquila del 24.1.2013](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 275.

aggiunge questa Corte, a distanza di circa due anni e mezzo dalla ricezione della merce).

L'appello è, quindi, in parte inammissibile ed in parte infondato.

Le ulteriori spese processuali seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da C avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 402/2012, resa tra l'appellante e la SRL C, così provvede:

dichiara inammissibili i primi due motivi di appello;

rigetta il terzo motivo di appello, così confermando la sentenza impugnata;

condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1750,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Potenza, il 14 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2013.

La Nuova Procedura Civile